

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre

7 novembre 2018

in **San Potito Sannitico** ed in una sala della sede della "K.R.ENERGY S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore undici e minuti quindici.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI, Notaio** per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

E' personalmente comparso:

- **Orsini Luciano** nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959 ed ivi residente alla via Torino n. 9, numero di codice fiscale RSN LCN 59S18 E058C, cittadino italiano, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato ed in quanto tale legale rappresentante di "K.R.ENERGY S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc - Centro Aziendale Quercete (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centonovantano-
vemilioneicentoquattordicimilasettantaquattro virgola zero otto (199.614.074,08), sottoscritto e versato per euro novantatremilioneisettantatremilacentottantaquattro virgola zero tre (93.073.184,03), suddiviso in numero quarantasettemilioniduecentottantasettemiladuecentocinquantatré (47.287.253) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.P.A.].

Della identità personale e qualità del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente Orsini Luciano mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore undici, **l'assemblea straordinaria** della società "K.R.ENERGY S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

1. Proposta di modifica dell'art. 1 (Denominazione) dello statuto sociale;

ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea straordinaria medesima, con la precisazione che in questo luogo e per questo giorno è stata convocata anche l'assemblea ordinaria della società rispetto alla quale non è stato richiesto a me Notaio di procedere alla relativa verbalizzazione con atto pubblico.

Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Il comparente Orsini Luciano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver

rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore unici e minuti diciassette, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente, dopo aver ricordato che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra menzionati, dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il **Presidente ricorda quanto segue:**

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno, e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea;

e) ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel Registro delle Imprese, verrà trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, **il Presidente attesta che:**

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 7 novembre

2018, in unica convocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto 2018 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, dall'articolo 125-bis del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 19 settembre 2018, del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio lINFO; in data 21 settembre 2018 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Libero"; in data 19 settembre 2018, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto [le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione];

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "lINFO" i seguenti documenti, con riferimento al punto 1 dell'Ordine del Giorno della assemblea straordinaria:

- in data 17 ottobre 2018, la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento Emittenti, nonché la relativa proposta di deliberazione;

d) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: Civitillo Vittorio, Morgante Manuela ed Ottaviani Alessandra;

b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Stecher Marco;

c) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "BDO Italia S.p.A.";

d) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

e) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantatremilionisettantatremilacentottantaquattro virgola zero tre (93.073.184,03), suddiviso in nu-

mero quarantasettemilioniduecentottantasettemiladuecentocin-

quantatré (47.287.253) azioni senza valore nominale;

f) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, **sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniduecentodiciottomilaquattrocentocinquantotto (29.218.458) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantuno virgola settecentottantanove per cento (61,789%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea**, come esplicitato in apposito **documento** predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

g) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

h) lo Statuto della Società non prevede la nomina di un "rappresentante designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF;

i) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale** sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) **sono i seguenti:**

- "INDUSTRIAL S.P.A.", per numero trentunomilioniottomilaquattrocentosettantaquattro (31.008.474) azioni, pari al sessantacinque virgola cinquecentosettantacinque per cento (65,575%) del capitale sociale;

- "NEUBERGER BERMAN AIFM LIMITED", per numero novemilioniduecentocinquemilacentotquattro (9.205.104) azioni, pari al diciannove virgola quattrocentosessantasei per cento (19,466%) del capitale sociale;

- "CITY FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED", per numero duemilionicinquecentocinquantamila (2.550.000) azioni, pari al cinque virgola trecentonovantatré per cento (5,393%) del capitale sociale.

Il Presidente attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società,

	<p>a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.</p> <p>Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue:</p> <p>a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;</p> <p>b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;</p> <p>c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;</p> <p>d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;</p> <p>e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;</p> <p>f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);</p> <p>g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;</p> <p>h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;</p> <p>i) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;</p>	

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) non sono pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'art. 1 (Denominazione) dello statuto sociale.

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'Ordine del Giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione, sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Il Presidente, pertanto, riassume brevemente le motivazioni le ragioni che rendono necessario ed opportuno modificare la denominazione sociale dalla attuale in "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", propone, pertanto, all'Assemblea degli azionisti di approvare la proposta modifica della denominazione sociale della società dalla attuale in "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", con la conseguente modifica dell'art. 1) dello statuto sociale nel modo seguente:

"ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"Seri Industrial S.p.A.".

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto, e prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di modifica della denominazione sociale.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniduecentodiciottomilaquattrocentocinquantotto (29.218.458) azioni, pari al sessantuno virgola settecentottantanove per cento (61,789%) **del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea**, rispetto alle numero quarantasettemilioniduecentottantasettemiladuecentocinquantatré (47.287.253) azioni di cui è composto il capitale sociale; **nella votazione è stato rilevato:**

- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'astensione da parte nessuno;

e, pertanto, **il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioniduecentodiciottomilaquattrocentocinquantotto (29.218.458) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.**

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, **di modificare la denominazione** sociale della società dalla attuale in "*Seri Industrial S.p.A.*", con la conseguente modifica dell'art. 1) dello statuto sociale nel modo seguente:

"ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"Seri Industrial S.p.A.".

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica."

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio:

- il **nuovo testo dello statuto** nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto innanzi deliberato, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**;
- la **relazione illustrativa** relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"C"**;
- il **rendiconto sintetico della votazione** sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"D"**.

Il comparente Orsini Luciano dà atto che nel patrimonio della società non sono ricompresi beni immobili e che, quindi, non ricorrono gli estremi per l'applicazione al presente atto

delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 650/1972 e

dell'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base a quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 8 agosto 2012.

Alle ore undici e minuti trentaquattro, null'altro essendovi da deliberare relativamente alla parte straordinaria, **l'assemblea viene sciolta;** successivamente si proseguirà con l'assemblea ordinaria rispetto alla quale non è stato richiesto a me Notaio di procedere alla relativa verbalizzazione con atto pubblico.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in tre fogli di carta per facciate otto e parte della nona fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore undici e minuti cinquanta.

F.to Luciano Orsini

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 29.218.458 azioni ordinarie
pari al 61,789290% del capitale sociale,
di cui 29.218.458 ammesse al voto pari al 61,789290%
del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al
voto, di cui numero 2 presenti in proprio. Inoltre,
numero 1 azionisti sono rappresentati per delega.

[Handwritten signature]

Michele Francesco Neri



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

ge	Titolare			Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
		BOGGIA ANDREA		0	0
1	D	ISHARES VII PLC		1.878	1.878
		Totale azioni		1.878	1.878
				0,003971%	0,003971
		CIVITILLO VITTORIO		0	0
1	R	INDUSTRIAL S.P.A.		29.007.474	29.007.474
		Totale azioni		29.007.474	29.007.474
				61,343115%	61,343115
		TEDESCHI GAETANO		209.106	209.106
				0,442204%	0,442204%
		i cui 20.610 azioni in garanzia a UBI - IW BANK SPA;			
		i cui 188.496 azioni in garanzia a BANCA ESPERIA;			
		Totale azioni in proprio		209.106	209.106
		Totale azioni in delega		1.878	1.878
		Totale azioni in rappresentanza legale		29.007.474	29.007.474
		TOTALE AZIONI		29.218.458	29.218.458
				61,789290%	61,789290%
		Totale azionisti in proprio		1	1
		Totale azionisti in delega		1	1
		Totale azionisti in rappresentanza legale		1	1
		TOTALE AZIONISTI		3	3
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		3	3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"Seri Industrial S.p.A."

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 OGGETTO

La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e comunque all'interno del medesimo gruppo delle seguenti attività:

- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire joint-ventures con partners italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel proprio interesse e nell'interesse di terzi.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART. 3 SEDE

La società ha sede in San Potito Sannitico (CE).

La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

- TITOLO II -

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta a euro 93.073.184,03 ed è diviso in n. 47.287.253 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi

dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, eseguito mediante emissione di n. 39.888.784¹ Azioni Speciali (post raggruppamento azionario), prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell'Aumento di Capitale in Opzione deliberato dall'assemblea straordinaria in data 25 maggio 2017. In data 27 giugno 2018 le Azioni Speciali si sono automaticamente convertite in n. 39.888.784 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi dai titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i "Warrant ai Soci Esistenti"), per massimi Euro 50.000.000 e l'emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell'esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.²

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell'esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti della Società e, nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, da offrire sul MTA, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 60.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, e contestuale emissione gratuita di warrant associati alle azioni di nuova emissione (i

¹ Le Azioni Speciali originariamente emesse erano n. 398.887.840. Per effetto del raggruppamento azionario eseguito dalla data del 22 gennaio 2018 le Azioni Speciali erano n. 39.888.784.

² Per effetto del raggruppamento azionario dalla data del 22 gennaio 2018, 10 (dieci) Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio.



“Warrant”). Ai sensi della predetta delega il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il “Prezzo”) sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 (dieci) giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell’Aumento in Opzione stesso (il “Prezzo Medio”), con la possibilità per il consiglio di amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20% (venti per cento) rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell’Aumento in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell’Aumento di Capitale in Natura, e cioè Euro 0,477 (ante raggruppamento).

L’assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, al servizio dell’esercizio dei Warrant abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie emesse a seguito dell’aumento di capitale in opzione di cui sopra, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, con delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato:

a) un aumento del capitale sociale in forma scindibile e a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 60.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di KRE ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni possedute (l’“Aumento di Capitale in Opzione”), rinviando a successiva deliberazione consiliare tutti i termini e condizioni dell’Aumento di Capitale in Opzione, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione dell’esatto ammontare dell’aumento di capitale, del prezzo di emissione, ed in particolare della porzione del prezzo da imputarsi a capitale e di quella da eventualmente imputarsi a sovrapprezzo, così stabilendo anche il numero delle azioni da emettere e il rapporto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il “Prezzo”) sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell’Aumento di Capitale in Opzione stesso (il “Prezzo Medio”), con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20 per cento rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell’Aumento di Capitale in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell’Aumento di Capitale in Natura, e cioè euro 0,477; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla data del 30 giugno 2022, fermo restando che, qualora entro tale data il deliberato Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

b) un ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile al servizio dell'esercizio dei Warrant abbinati alle azioni ordinarie da emettersi a seguito dell'Aumento di Capitale in Opzione, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 30.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (l'"Aumento Warrant"), la cui sottoscrizione dovrà avvenire non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2022."

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017, in data 19 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

"- con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 60.000.000 (sessantamiloni) di stabilire in Euro 41.786.839,29 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni 1 azione di nuova emissione, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 3,71 il prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, di cui Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo;

- di determinare conseguentemente in massimi n. 11.263.299 i Warrant Due KRE 2018 – 2019 da emettere ed abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione;


- con riferimento all'Aumento Warrant deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 30.000.000 di stabilire in Euro 29.960.375,34 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data) da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento Warrant non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 2,66 il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritta durante il Periodo di Esercizio".

ART. 6 OBBLIGAZIONI

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alla competenza stabilita dalle disposizioni di legge applicabili.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI



L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni che consistono in certificati di partecipazione, stabilendo il modo di trasferimento, i diritti spettanti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ART. 8 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART. 9 FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA'

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in vigore. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da società collegate, controllate o controllanti.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

- TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, ogni qualvolta l'organo amministrativo, o per esso, il presidente del consiglio di amministrazione, o il vice presidente o uno degli amministratori delegati, se nominati, lo ritengano necessario od opportuno, o quando sia richiesto dal collegio sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, o, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene effettuato nei

modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, chiedere l'integrazione, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla legge, dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA – DELEGA E RAPPRESENTANZA

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione all'intervento in assemblea.



La società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

ART. 13 COSTITUZIONE E VERBALIZZAZIONE

La regolare costituzione dell'assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel verbale dell'assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento comprovante le delibere sociali e le dichiarazioni dei soci.



Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile e 2437- quinquies del codice civile.

ART. 14 VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

ART. 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea; la stessa con le stesse modalità può nominare, se ritenuto necessario, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il presidente dell'organo amministrativo o lo stesso organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario o al notaio, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 16 QUORUM

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 11.

ART. 17 ASSEMBLEE SPECIALI

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 18 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalla legge.

In caso d'impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la percentuale è riferita al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

- TITOLO IV -

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 19 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - DURATA - SOSTITUZIONE

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.


Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito l'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.



ART. 20 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea determina l'importo del compenso spettante a tutti gli amministratori.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) E MODALITA' DI SOSTITUZIONE

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d'indipendenza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

- la nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.


Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, provvede all'integrazione del consiglio di amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il consiglio di amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista



di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. L'assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

ART. 22 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, un amministratore delegato, se nominato, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal collegio sindacale o da un componente del collegio sindacale stesso.

Il consiglio viene convocato, dai soggetti sopra indicati, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), al domicilio o all'indirizzo espressamente comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare, lo stesso coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, dal vice – presidente, se nominato, o da uno degli amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.



Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina – anche di volta in volta – il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.



Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente altresì a deliberare in merito a:

- a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

Spettano esclusivamente al consiglio di amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (*budget*) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.

La società approva le operazioni con parti correlate di cui alla delibera Consob 12 marzo 2010 n. 17221 ("Reg. Parti Correlate"), in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.

Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 24 CARICHE SOCIALI – COMITATI – INFORMATIVA PERIODICA

Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti, nella prima adunanza, il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può nominare un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il consiglio di amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un comitato esecutivo composto da taluni degli amministratori sia ad uno o più degli amministratori, quali amministratori delegati.

La carica di presidente dell'organo amministrativo e quella di amministratore delegato possono sommarsi nella medesima persona.

Pur in presenza di altri amministratori delegati, al presidente dell'organo amministrativo possono essere conferite anche deleghe operative.

Al comitato esecutivo possono essere delegate attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione.

Del comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede e il vice presidente, ove nominato e gli amministratori delegati, ove nominati.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.



Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normalmente prescritti. I direttori generali assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il consiglio di amministrazione da un lato, sia il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire: (i) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il comitato esecutivo, se nominato, e il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, e negli altri casi previsti dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al presidente del collegio sindacale.

ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE



La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati, spetta:

- al presidente dell'organo amministrativo;
- al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà.

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

I sindaci uscenti sono rieleleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del collegio sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tre generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota minima di



riparto tra generi eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare l'assemblea per la nomina di un sindaco del genere meno rappresentato.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

I sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione.

ART. 27 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente cui attribuire le funzioni e le responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere preceduto da un parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del consiglio di amministrazione.

ART. 28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

- TITOLO V -
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, il bilancio può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

- TITOLO VI -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 30 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta al consiglio di amministrazione, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Nel caso di scioglimento della società ove intervenga l'assemblea, la stessa con le maggioranze determinate dalla legge per l'assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

- TITOLO VII -



FORO COMPETENTE

ART. 31 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

- TITOLO VIII -

NORME FINALI

ART. 32 LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana, in particolare, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

ALLEGATO "C" ALL'ATTO DI REP. N. 5199 E DI RACC. N. 3780

K.R.Energy S.p.A.
Sede Legale in San Potito Sannitico (CE)
Strada Provinciale per Gioia Sannitica
Capitale Sociale Euro 93.073.184,03 i.v.
Registro Imprese di Caserta e C.F. 01008580993
R.E.A. di Caserta 314821 Partita IVA 11243300156
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A., IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 ED IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA N.3 AL MEDESIMO REGOLAMENTO CONSOB PER ILLUSTRARE L'ARGOMENTO POSTO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA.

Relazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 1 agosto 2018

Documento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
e sul sito www.kreenergy.it il giorno 17 ottobre 2018

Assemblea ordinaria e straordinaria
in unica convocazione il 7 novembre 2018 ore 11:00
in San Potito Sannitico, Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Massimo D'Amico".

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Michele Francesco".



· Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in assemblea parte straordinaria, in unica convocazione, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'art.1 (Denominazione) dello statuto sociale

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99 per illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. l'argomento posto al primo ed unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria.

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art.1 (Denominazione) dello statuto sociale

MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea, in parte straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, la proposta di modifica dell'articolo 1 (denominazione) dello statuto sociale nell'ambito dell'operazione che ha visto il conferimento del 100% delle azioni di Seri Industrial S.p.A. in K.R.Energy S.p.A., ad esito del quale il gruppo ha focalizzato le proprie attività nel settore degli accumulatori elettrici, attraverso il presidio dell'intera filiera dalla materia prima al prodotto. In considerazione di quanto sopra si ritiene di proporre di modificare la denominazione in Seri Industrial S.p.A., al fine di una migliore identificazione del gruppo con le attività svolte lungo la filiera degli accumulatori elettrici.

Articolo 1 – Denominazione

Si propone di modificare la denominazione sociale della società in "Seri Industrial S.p.A.".


Testo Vigente	Nuovo Testo
E' costituita una società per azioni denominata: "K.R.Energy S.p.A." o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A." o "KRE S.p.A." La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.	E' costituita una società per azioni denominata: "Seri Industrial S.p.A." La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Ad avviso dell'organo amministrativo della Società, tale modifica non comporterà il sorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luciano Orsini



Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica art.1 dello statuto sociale

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 29.218.458 azioni ordinarie, pari al 61,789290% del

capitale ordinario di cui n° 29.218.458 ammesse al voto,

pari al 61,789290% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	29.218.458	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	29.218.458	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: 19.478.973 pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

Luca...

Michele...

